



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 039 DEL 28/03/2013)

INDICE

Art. 1 <i>Oggetto e finalità del Regolamento</i>	pag. 3
Art. 2 <i>Competenza</i>	pag. 3
Art. 3 <i>Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni</i>	pag. 3
Art. 4 <i>Orario di celebrazione</i>	pag. 4
Art. 5 <i>Costo del servizio</i>	pag. 5
Art. 6 <i>Destinazione delle risorse</i>	pag. 6
Art. 7 <i>Organizzazione del servizio</i>	pag. 6
Art. 8 <i>Allestimento della sala</i>	pag. 7
Art. 9 <i>Prescrizioni per l'utilizzo</i>	pag. 7
Art. 10 <i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	pag. 8
Art. 11 <i>Entrata in vigore</i>	pag. 9

ALLEGATO A)

SEDI ALTERNATIVE DA STABILIRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.....	pag. 10
---	---------

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli art. dal 106 al 116 del Codice Civile e del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con DPR n. 396/2000.
- 2) La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Competenza

- 1) Competente alla celebrazione del matrimonio è il Sindaco. Possono celebrare i matrimoni anche gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che di volta in volta possono essere valutate e autorizzate dal Sindaco.
- 2) I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del DPR 396/2000, al rilascio della delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 15 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito, della delega stessa alla Prefettura U.T.G. di Oristano.
- 3) Tenuto conto dell'importanza delle funzioni da espletare, i soggetti interessati saranno supportati dal competente Ufficio di Stato civile.
- 4) La richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile è garantita nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3 – Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni

- 1) La celebrazione dei matrimoni civili avviene pubblicamente in via preferenziale nella Sala dei Matrimoni detta "Saletta Giudicale" della Sede Municipale – Palazzo degli Scolopi.

- 2) La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma uno, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.
- 3) La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, potrà individuare altre sedi istituzionali di proprietà comunale tra quelle indicate nell'allegato A) al presente regolamento, oltre alle sedi delle ex circoscrizioni. I locali così individuati, per l'occasione, assumeranno la denominazione di Casa Comunale.
- 4) Quando uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita l'ufficiale di stato civile si trasferisce col segretario, nel luogo dove si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile.

Art. 4 – Orario di celebrazione

- 1) I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno stabilito dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:
 - Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
 - Il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30;
 - Il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16,00 alle 17,30;
 - La domenica dalle 10 alle 12.00.
- 2) Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni:
 - Capodanno;
 - Epifania;
 - Il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì di carnevale;
 - Sabato di Pasqua;
 - Domenica e Lunedì di Pasqua;
 - 25 Aprile;
 - 1° maggio;

- 2 giugno;
- 14/15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 24/25/26/31 dicembre.

- 3) La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 13 febbraio, festa del Patrono e, qualora cadano in giornate festive o prefestive, il giorno 8 settembre festa della Madonna del Rimedio e il giorno 14 settembre festa della Santa Croce.
- 4) La celebrazione richiesta in orari diversi, sempre all'interno dell'orario di apertura dell'ufficio, è consentita previo accordo col responsabile del servizio.

Art. 5 – Costo del servizio

- 1) La celebrazione dei matrimoni civili fra cittadini di cui almeno uno residente in questo Comune o iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), è gratuita dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 2) La celebrazione dei matrimoni civili fra cittadini non residenti è soggetta al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- 3) Le tariffe dovute per la celebrazione di matrimoni, sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Nella determinazione delle tariffe sono assunti come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, posti in essere per l'espletamento del servizio (costo del personale, consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali ecc.).
- 5) Qualora i servizi richiesti non fossero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.
- 6) Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6 – Destinazione delle risorse

1) Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire, laddove previsto dalle norme e dal vigente CCNL e dal contratto integrativo decentrato, sul fondo incentivante per la retribuzione del personale secondo le indicazioni della Giunta Comunale.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1) L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'ufficio di Stato Civile.

2) La fissazione della data della celebrazione e, conseguentemente, la prenotazione della sala deve avvenire almeno quindici giorni prima del matrimonio, salvo diversi accordi con l'Ufficio di Stato Civile che dovrà verificare la disponibilità della sala o degli altri locali tra quelli eventualmente individuati dall'amministrazione.

3) Ottenuta la conferma della disponibilità della sala e dell'orario, la prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di pagamento delle tariffe previste all'ufficio di stato civile, ai sensi del precedente articolo. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio" specificando il nome degli sposi e la data del matrimonio.

4) La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata solo su appuntamento e in orario di servizio.

5) Almeno due giorni prima della data del matrimonio i nubendi devono consegnare o trasmettere all'ufficio di Stato Civile le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni e, nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo.

6) Non sono ammessi ritardi rispetto all'orario della cerimonia. I testimoni devono presentarsi almeno trenta minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete, se richiesto, deve presentarsi almeno trenta minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.

7) In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile.

Art. 8 – Allestimento della sala

- 1) I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e i locali d'accesso con ulteriori arredi e addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi a cura degli stessi.
- 2) La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
- 3) Il Comune di Oristano s'intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 – Prescrizioni per l'utilizzo

- 1) Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale dell'ufficio di stato civile.
- 2) Previa richiesta fatta al personale in servizio, può essere consentito l'accesso al cortile interno per effettuare le fotografie.
- 3) È fatto divieto di spargere grano, riso, coriandoli, petali di fiori, confetti o altro ancora nella sala e all'interno dell'edificio nel quale è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurante, esclusivamente all'uscita del Palazzo Comunale.
- 4) Qualora sia trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata agli sposi una sanzione pecuniaria stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per le pulizie straordinarie.
- 5) Nel caso avvengano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi.
- 6) E' vietato inoltre effettuare o ricevere chiamate telefoniche durante la celebrazione del matrimonio. L'uso dei telefonini è concesso esclusivamente per riprese video o

fotografiche.

- 7) Previ accordi col personale in servizio, gli sposi e gli accompagnatori possono sostare all'interno del palazzo comunale il tempo necessario per la realizzazione del servizio fotografico purché tale attività non costituisca intralcio per la celebrazione di altri matrimoni programmati per le ore successive.
- 8) All'interno del Palazzo degli Scolopi e Campus Colonna non è consentita l'organizzazione di altri servizi (es. buffet ecc.) al di fuori di quelli previsti dal presente regolamento. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare locali alternativi da dare in concessione, dietro pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per l'organizzazione di tali servizi in occasione dei matrimoni.

Art. 10 – Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) il codice civile;
 - b) il DPR 3 novembre 2000 n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - c) il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - d) il D.Lgs. 30/3/2001 n.165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - e) il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
 - f) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;
 - g) lo Statuto Comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della

deliberazione di approvazione.

- ❖ **REGOLAMENTO REDATTO A CURA DELL'UFFICIO STATO CIVILE/ANAGRAFE**
- ❖ **EDITING, IMPAGINAZIONE, COORDINAMENTO GRAFICO ED IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI TESTI, A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (TF)**

ALLEGATO A)

SEDI ALTERNATIVE DA STABILIRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

- FORO BOARIO
- TEATRO GARAU
- TEATRO SAN MARTINO
- HOSPITALIS SANCTI ANTONI
- VILLA BALDINO
- COLONIA EX ECA
- TORRE DI MARIANO